COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 469 def.

Bruxelles, 6 dicembre 1993

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante accettazione, in nome della Comunità, della risoluzione n. 47 del gruppo di esperti sulle questioni doganali relative ai trasporti della Commissione economica per l'Europa (ECE) in merito all'introduzione di un carnet TIR supplementare che offra una garanzia più elevata

(presentata dalla Commissione)

Relazione

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto scorta di carnet TIR (Convenzione TIR), firmata a Ginevra il 14.12.1975, è stata approvata in nome della Comunità dal regolamento (CEE) n.2112/78 del Consiglio del 25.7.1978 (1) ed è entrata in vigore il 20.6.1983.

In data 2 luglio 1993, il gruppo di esperti sulle questioni doganali relative ai trasporti della Commissione economica per l'Europa ha adottato la risoluzione n. 47 riguardante l'introduzione di un carnet TIR supplementare che offra una garanzia più elevata.

Lo scopo di detta risoluzione è di far fronte al recente aumento dei casi di frode nel trasporto sotto scorta di carnet TIR di alcool e tabacchi tramite il rafforzamento delle garanzie che devono essere fornite dalle associazioni nazionali garanti per il trasporto di tali prodotti.

I servizi della Commissione e gli Stati membri della Comunità hanno partecipato molto attivamente, e in stretta collaborazione, all'elaborazione del testo di detta risoluzione, nonché alla sua adozione ad opera del gruppo di esperti. Ciò denota l'interesse della Comunità per l'accettazione e l'applicazione della risoluzione stessa.

La decisione relativa all'accettazione della risoluzione dovrebbe essere presa entro il più breve termine, al fine di rafforzare l'impatto politico derivate da detta accettazione in nome della Comunità in quanto parte contraente della convenzione TIR del 1975.

Conclusione

La Commissione propone al Consiglio di accettare, in nome della Comunità, la risoluzione n. 47 del gruppo di esperti sulle questioni doganali relative ai trasporti della Comunità economica per l'Europa del 2 luglio 1993.

(1) GU n. L 252 del 14.9.1978.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante accettazione, in nome della Comunità, della risoluzione n. 47 del gruppo di esperti sulle questioni doganali relative ai trasporti della Commissione economica per l'Europa (ECE) in merito all'introduzione di un carnet TIR supplementare che offra una garanzia più elevata.

Il Consiglio dell' Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la risoluzione n. 47 contiene misure che hanno come effetto da un lato di garantire la corretta applicazione della convenzione TIR e, dall'altro, di aumentare il livello della garanzia nel caso del trasporto di talune categorie di merci che presentano maggiori rischi di frode in relazione alla copertura dei dazi e di altre imposte esigibili;

considerando che, in ragione del suo contenuto, tale atto riveste un interesse prioritario per la Comunità e deve dunque essere accettato da questa, con effetto immediato,

DECIDE

Articolo 1

La risoluzione n. 47 del gruppo di esperti sulle questione doganali relative ai trasporti della Commissione economica per l'Europa del 2 luglio 1993, in merito all'introduzione di un carnet TIR supplementare che offra una garanzia più elevata, viene accettata in nome della Comunità con effetto immediato.

Il testo della risoluzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa l'accettazione da parte della Comunità, con effetto immediato, della risoluzione di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

INTRODUZIONE DI UN CARNET TIR SUPPLEMENTARE
CHE OFFRA UNA GARANZIA PIU ELEVATA

Risoluzione n. 47

Adottata il 2 luglio 1993 dal Gruppo di lavoro CE/ONU
sulle questioni doganali relative ai trasporti

Il Gruppo di lavoro sulle questioni doganali
relative ai trasporti,

ponendo l'accendo sull'importanza del buon funzionamento della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto scorta di carnet TIR (convenzione TIR del 1975) per facilitare il trasporto internazionale tramite veicoli stradali,

preoccupato dal recente aumento dei casi di frode che possono mettere a repentaglio le agevolazioni previste nella convenzione TIR del 1975,

consapevole delle difficoltà a cui deve far fronte il sistema internazionale che fornisce adeguate garanzie per le merci ad alto rischio dal punto di vista doganale,

considerando che l'adozione quanto più possibile rapida di un carnet TIR a elevata garanzia destinata al tabacco e all'alcol contribuirebbe a risolvere questi problemi,

avendo presenti le disposizioni degli allegati 1 e 6 (nota esplicativa 0.8.3) della convenzione TIR del 1975,

decide all'unanimità le seguenti misure provvisorie, applicabili in attesa dell'entrata in vigore delle corrispondenti modifiche della convenzione TIR del 1975, presumibilmente nel corso del 1994:

Nel caso del trasporto di alcol e tabacchi, i cui dettagli sono forniti qui di seguito, si raccomanda alle autorità doganali di aumentare l'importo massimo imponibile alle associazioni garanti ad una somma pari a 200 000 USD:

1) Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80% vol (codice SH: 22.07.10)

2) Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80%; acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande (codice SH: 22.08)

3) Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti contenenti tabacco (codice SH: 24.02.10)

4) Sigarette contenenti tabacco (codice SH: 24.02.20)

5) Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione (codice SH: 24.03.10).

In caso di trasporto dei prodotti alcolici e del tabacco sopraindicati, le autorità doganali esigeranno carent TIR recanti sulla copertina e su tutti i tagliandi l'indicazione "TABAC/ALCOOL" e "TOBACCO/ALCOHOL" scritta in grassetto. Nei carnet verrà inserito un foglio contenente dettagli circa le categorie di tabacco e di alcol garantite secondo le indicazioni suesposte;

i vecchi carnet TIR recanti la dicitura "TABAC" e la firma del sig. Westerink non sono più validi;

invita l'Unione trasporti stradali internazionali (IRU), le associazioni nazionali garanti e le autorità doganali a prendere tutte le misure necessarie onde garantire l'adozione del carnet TIR "TABACCO/ALCOL", a decorrere dal 1 settembre 1993;

invita le parti contraenti della Convenzione TIR del 1975 a notificare al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, anteriormente al 1 settembre 1993, se accettano i carnet TIR "TABACCO/ALCOL";

invita il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ad informare tutte le parti contraenti della Convenzione TIR del 1975 circa l'accettazione del carnet TIR "TABACCO/ALCOL".

ISSN 0254-1505

7

COM(93) 469 def.

DOCUMENTI

IT **02**

N. di catalogo : CB-CO-93-686-IT-C

ISBN 92-77-62538-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo